



D.LGS. 116/20 - SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE DI IGIENE URBANA – EFFETTI SULLA TARI 2021 E SUCCESSIVE ANNUALITA' PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

INFORMATIVA PER GLI UTENTI

Il D.L.gs n. 116/2020, adottato in attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 ed entrato in vigore lo scorso 26 settembre, è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 (CODICE AMBIENTALE) introducendo rilevanti cambiamenti che hanno e avranno un impatto rilevante sia sui servizi che sui prelievi destinati alla copertura dei costi riferiti al servizio igiene urbana.

COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO?

Il nuovo decreto ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti prevista nell'art. 183 del D.Lgs152/2006 secondo la tabella allegata (allegato L- quater).

E' stato soppresso il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e introdotta la facoltà per l'Utenza Non Domestica di usufruire del servizio di operatori diversi da quello pubblico. Tale scelta comporta l'abbattimento di una parte della tariffa nell'ipotesi in cui l'UND proceda all'avvio a recupero dei rifiuti prodotti con ricorso al mercato.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

IL D.lgs. n. 156/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 suddivide i rifiuti in:

| RIFIUTI URBANI | | RIFIUTI SPECIALI |
|--|---|--|
| appartengono | | Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura e della pesca |
| I rifiuti domestici | | Rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis |
| I rifiuti non domestici | | Rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli URBANI; |
| simili per natura e composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L. quater del D.Lgs.116/20 (allegata) | Prodotti dalle attività indicate nell'allegato L. quinquies (allegata) | Rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli URBANI; |
| | | Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli URBANI; |
| | | Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli |

| | |
|--|--|
| | URBANI; i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie |
| | Rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); |
| | i veicoli fuori uso. |

Non esistono più i rifiuti assimilati quindi

è abrogato il potere comunale di assimilazione
non esistono più limiti quantitativi di rifiuti assimilati

La definizione di rifiuti urbani è unica e uguale in tutti i comuni –

I rifiuti della produzione e delle attività agricole e connesse non sono più urbani –

Non sono più rifiuti urbani alcuni rifiuti inclusi della deliberazione interministeriale 27/07/1984 (ad esempio..)

- gomma e caucciù (polvere e ritagli)
- manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - cavi e materiale elettrico in genere;

Per quanto precede il servizio pubblico di raccolta, potrà continuare al ritiro dei rifiuti urbani per come definiti dall'art. 183, c. 1 lett b-ter) e qualificati tali dall'art. 184, c. 2 tra i quali i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta indifferenziata, mentre per le attività non domestiche sarà possibile il ritiro dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata solo se tali rifiuti *provengano da fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L. quater e prodotti dalle attività di cui all'allegato L. quinquies (allegate).*

Non potranno, inoltre, essere ritirati:

- i rifiuti derivanti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura, pesca e connesse di cui all'art. 2135 del C.C che rimangono quindi escluse dalla tassazione TARI;
- i rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione e da attività di scavo;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli di cui all'art. 183 c. 1 di cui alla tabella sopra riportata
- i veicoli fuori uso

con conseguente esclusione dalla tassazione TARI

Si sottolinea, altresì, l'ulteriore novità introdotta dall'art. 198 c. 2 bis del citato decreto legislativo "le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi".

In base al nuovo articolo 238 c. 10, tali utenze potranno effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o privato per un periodo non inferiore a 2 anni, restando escluse dalla corresponsione della componente della tariffa variabile, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, su richiesta dell'utenza, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

L'art. 30 del D.L. n.41/2021 "Decreto sostegni" ha stabilito, quale termine per la presentazione dell'eventuale opzione di uscita dal servizio pubblico, **il 30 GIUGNO di ogni anno.**

Pertanto gli operatori economici interessati dovranno presentare tale comunicazione entro il suddetto termine.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il regolamento TARI che disciplina termini e modalità di applicazioni sulla tematica di che trattasi pubblicato sul sito www.comune.lodi.it ovvero sul presente Portale alla voce "Informazioni"

D. Lgs. 116/2020**Allegato L-quater Elenco rifiuti “ex-assimilabili”**

| <i>Frazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>EER</i> |
|--|--|---------------|
| <i>RIFIUTI ORGANICI</i> | <i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i> | <i>200108</i> |
| | <i>Rifiuti biodegradabili</i> | <i>200201</i> |
| | <i>Rifiuti dei mercati</i> | <i>200302</i> |
| <i>CARTA E CARTONE</i> | <i>Imballaggi in carta e cartone</i> | <i>150101</i> |
| | <i>Carta e cartone</i> | <i>200101</i> |
| <i>PLASTICA</i> | <i>Imballaggi in plastica</i> | <i>150102</i> |
| | <i>Plastica</i> | <i>200139</i> |
| <i>LEGNO</i> | <i>Imballaggi in legno</i> | <i>150103</i> |
| | <i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i> | <i>200138</i> |
| <i>METALLO</i> | <i>Imballaggi metallici</i> | <i>150104</i> |
| | <i>Metallo</i> | <i>200140</i> |
| <i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i> | <i>Imballaggi materiali compositi</i> | <i>150105</i> |
| <i>MULTIMATERIALE</i> | <i>Imballaggi in materiali misti</i> | <i>150106</i> |
| <i>VETRO</i> | <i>Imballaggi in vetro</i> | <i>150107</i> |
| | <i>Vetro</i> | <i>200102</i> |
| <i>TESSILE</i> | <i>Imballaggi in materia tessile</i> | <i>150109</i> |
| | <i>Abbigliamento</i> | <i>200110</i> |
| | <i>Prodotti tessili</i> | <i>200111</i> |
| <i>TONER</i> | <i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i> | <i>080318</i> |
| <i>INGOMBRANTI</i> | <i>Rifiuti ingombranti</i> | <i>200307</i> |
| <i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i> | <i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i> | <i>200128</i> |
| <i>DETERGENTI</i> | <i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i> | <i>200130</i> |
| <i>ALTRI RIFIUTI</i> | <i>Altri rifiuti non biodegradabili</i> | <i>200203</i> |
| <i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i> | <i>Rifiuti urbani indifferenziati</i> | <i>200301</i> |

Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.